



Legge 30 ottobre 1992 n.87 (pubblicata il 27 novembre 1992)

## **Legge sull'Aviazione Civile**

### **Noi Capitani Reggenti**

#### **la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 ottobre 1992.*

#### **Art. 1**

Ad ogni effetto di legge per "aeromobile" si intende ogni macchina usata o progettata per la navigazione aerea escluse quelle che traggono sostentazioni nell'atmosfera dalla reazione dell'aria contro la superficie terrestre;

per "aeroporto" s'intende una determinata superficie di terreno o acqua progettata e attrezzata per l'atterraggio e il decollo di aeromobili.

Per quanto attiene ad altre definizioni tecniche si applicano le disposizioni adottate dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).

#### **Art. 2**

La normativa sull'aviazione civile si ispira ai principi generali dell'ordinamento giuridico sammarinese e del diritto internazionale.

#### **Art. 3**

Con successivi provvedimenti normativi saranno disciplinate le seguenti materie:

- a) registrazione e identificazione degli aeromobili civili;
- b) navigabilità degli aeromobili civili;
- c) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo;
- d) licenze del personale aeronautico;
- e) regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo;
- f) sicurezza del volo e degli aeroporti.

Le predette materie saranno disciplinate conformemente alle disposizioni della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 e dei relativi allegati, con gli adeguamenti o le variazioni che saranno proposti dalla Commissione di cui al successivo art.4.

#### **Art.4**

E' istituita la Commissione per l'aviazione civile composta da:

- a) il Deputato alle Comunicazioni e Trasporti che la presiede;
- b) un rappresentante della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri;
- c) un rappresentante della Segreteria di Stato per gli Affari Interni;
- d) un rappresentante della Segreteria di Stato per le Finanze;
- e) un rappresentante dell'Aeroclub San Marino;
- f) due esperti nominati dal Consiglio Grande e Generale;
- g) un rappresentante della Federazione Aeronautica Sammarinese.

E' facoltà del Presidente di farsi rappresentare da un suo delegato e di chiamare a far parte della Commissione, con voto consultivo, altri funzionari dello Stato o tecnici del ramo.

#### **Art.5**

Con successivo provvedimento di legge verrà istituito apposito ufficio per l'aviazione civile.

A tale ufficio verrà demandato il compito di vigilare sull'applicazione delle leggi per l'aviazione civile ed in particolare sull'osservanza delle norme di sicurezza della navigazione aerea, nonchè di dare esecuzione e curare l'osservanza delle disposizioni impartite dalla Commissione per l'aviazione civile.

#### **Art.6**

Alla Commissione per l'aviazione civile sono affidati i seguenti compiti:

- a) sovrintendere tutte le attività connesse con l'aviazione civile;
- b) predisporre i progetti di normativa previsti dalla presente legge, nonchè quelli necessari per lo sviluppo e il controllo delle attività aeronautiche;
- c) promuovere progetti, studi e ricerche tecniche finalizzati allo sviluppo dell'aviazione civile nella Repubblica di San Marino;
- d) vigilare sulla realizzazione e sulla manutenzione degli impianti, degli edifici, delle attrezzature e dei servizi necessari allo svolgimento e alla sicurezza della navigazione aerea;
- e) cooperare con le autorità aeronautiche di altri paesi e con gli organismi internazionali per gli scopi inerenti all'aviazione civile;

f) avanzare proposte in materia tariffaria nonchè per l'applicazione di imposte o tasse per la navigazione aerea ed i servizi connessi.

#### **Art.7**

Alla Commissione compete inoltre di:

a) emanare circolari amministrative contenenti indicazioni ed istruzioni per l'applicazione della presente legge e dei successivi provvedimenti normativi in materia di aviazione civile;

b) proporre l'emanazione di ordinanze per garantire la sicurezza, l'efficienza e la regolarità della navigazione aerea;

c) collaborare con il Dicastero al Territorio e Ambiente per la sistemazione e la destinazione d'uso delle aree adiacenti alle zone aeroportuali.

#### **Art.8**

Sono soggette alla giurisdizione sammarinese le infrazioni alle leggi sull'aviazione civile commesse nel territorio e nello spazio aereo dello Stato ed altresì quelle ovunque commesse su aeromobili immatricolati nella Repubblica.

Sono fatte salve le eccezioni stabilite dalle convenzioni internazionali.

#### **Art.9**

I fatti che costituiscono reato, ovvero infrazione amministrativa, e le relative pene o le sanzioni amministrative applicabili per quei fatti sono stabiliti per legge.

#### **Art.10**

La presente legge entra in vigore il 15 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 25 novembre 1992/1692 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Romeo Morri - Marino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari